



***Corso di formazione per Revisori degli Enti Locali
I CONTROLLI DEL REVISORE DELL'ENTE LOCALE SULLA GESTIONE,
SULLA PROGRAMMAZIONE E SULLA RENDICONTAZIONE***

**Analisi della gestione dei residui al fine del rilascio
del parere dell'organo di revisione**

*Antonella PUTRINO – Commercialista in Torino - Presidente ANCREL TORINO
Componente Esecutivo ANCREL NAZIONALE*

Riaccertamento Ordinario dei Residui



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

TUEL Art. 228. Conto del bilancio

(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che:

«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011

*«Possono essere **conservati** tra i residui attivi le **entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate**. Possono essere **conservate** tra i residui passivi le **spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate**. Le entrate e le spese accertate e impegnate **non esigibili nell'esercizio considerato**, sono immediatamente **reimutate all'esercizio in cui sono esigibili**. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, **il fondo pluriennale di spesa**, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimutate.*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria.

*Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui **non** corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

pertanto.....

..il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere sull'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere»;

Tale procedura consente una corretta imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o da pagare prima del riaccertamento ordinario

Il riaccertamento parziale viene disposto tramite determina del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione. Tale effetto sarà recepito dalla successiva delibera di Giunta sul riaccertamento ordinario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che:

«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;





NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 118/2011 art. 3, comma 4

- Regole per il mantenimento dei residui
- Regole per la reimputazione degli accertamenti ed impegni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 118/2011 art. 3, comma 4

REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEI RESIDUI

Possono essere conservati

Residui attivi



Entrate accertate esigibili
nell'esercizio di riferimento,
ma non incassate

Residui passivi



Spese impegnate, liquidate o
liquidabili nel corso
dell'esercizio, ma non pagate

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 118/2011 art. 3, comma 4

REGOLE PER LA REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Entrate
accertate



NON ESIGIBILI

NELL'ESERCIZIO

Spese
impegnate



**CONSIDERATO
(2022)**

Sono immediatamente
reimutate all'esercizio
in cui sono esigibili

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PERTANTO

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il **FONDO PLURIENNALE DI SPESA**, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO** a copertura delle spese reimputate

★ RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Principio contabile applicato 4/2 – punto 9.1

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti **non correttamente classificati in bilancio**.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata **erroneamente classificata in bilancio**, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, **se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi)**, è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, **attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.**

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Principio contabile applicato 4/2 – punto 9.1

La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell'amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell'impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.



ATTIVITA' PROPEDEUTICA AL RENDICONTO

Il principio contabile generale n.9 della prudenza

prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente, prima della predisposizione del rendiconto, ***una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:***

- a) La fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito
- b) L'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno
- c) Il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti
- d) La corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio



La ricognizione annuale dei residui consente di individuare

Residui Attivi

- i crediti di dubbia e difficile esazione
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i crediti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione
- i crediti imputati all'esercizio di riferimento (2022) che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito è esigibile

Residui Passivi

- i debiti insussistenti o prescritti
- i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i debiti imputati all'esercizio di riferimento (2022) che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il debito è esigibile

Per effettuare una corretta

RICOGNIZIONE ANNUALE

ogni servizio dovrà indicare

sia per

Le Entrate

che per

Le Spese

di sua competenza

riferendosi agli accertamenti e impegni

dell' **Esercizio 2022**

e

degli **Esercizi precedenti....**



- ***se mantenere o eliminare i residui***
- ***per quale importo il residuo deve essere mantenuto o eliminato***

RESIDUO ATTIVO



**VERO
CREDITO**

RESIDUO PASSIVO



**VERO
DEBITO**

OCCORRE PERTANTO ATTRAVERSO IL

**RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI**

Evitare l'accertamento di entrate future non certe e di impegni impropri

Rilevare debiti e crediti effettivi delle pubbliche amministrazioni avvicinandosi al concetto della contabilità patrimoniale (credito/debito)



Evitare la formazione di avanzi artificiali



**GESTIONE
COMPETENZA**



VERIFICA RESIDUI



GESTIONE RESIDUI



ENTRATE

ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2022

RISCOSSIONI IN COMPETENZA

ACCERTAMENTI MANTENUTI = RESIDUI COMPETENZA

ACCERTAMENTI ELIMINATI

ACCERTAMENTI REIMPUTATI

NON ESIGIBILI 2022

2023

2024

2025

SPESE

IMPEGNI ESERCIZIO 2022

PAGAMENTI IN COMPETENZA

IMPEGNI MANTENUTI = RESIDUI COMPETENZA

IMPEGNI ELIMINATI (ECONOMIE)

IMPEGNI REIMPUTATI =
FONDO PLURIENNALE DI SPESA

ECONOMIE SE FINANZIATE CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA MANTENGONO LO STESSO VINCOLO APPLICATO ALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (finanziamenti con entrate a destinazione vincolata)

NON ESIGIBILI 2022

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

2023

2024

2025

REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

~~FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO~~

ACCERTAMENTI REIMPUTATI

IMPEGNI REIMPUTATI


ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

Attenzione! Non possono essere reimputati residui attivi e passivi approvati precedentemente con il rendiconto n-1

RESIDUI ATTIVI



RESIDUI PASSIVI




ANZIANITA' DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

CLASSIFICAZIONE SECONDO L'ESERCIZIO DI PROVENIENZA

2016 E PRECEDENTI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE RESIDUI
						GESTIONE DI COMPETENZA	

GESTIONE RESIDUI

Le entrate accertate e le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Definizione

Il “fondo pluriennale vincolato” rappresenta contabilmente la programmazione e la previsione delle spese pubbliche locali, **sia correnti sia di investimento**, evidenziando, con trasparenza e attendibilità, il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente **che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo** per le finalità programmate e previste.

Pertanto il Fondo può essere destinato a garantire sia la **copertura di spese correnti** [es. spese per il personale (premieria) o spese per incarichi legali] o per spese impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è imputabile la corrispondente spesa, sia (prevalentemente) **di spese in conto capitale, che di spese per attività finanziarie**.

Il fondo risulta formalmente costituito solo a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano e, solo allora, la spesa può essere impegnata, con imputazione all'esercizio di riferimento del bilancio annuale e agli esercizi successivi.

Accantonamento di risorse già accertate che finanziano obbligazioni già perfezionate ma esigibili (imputate) in esercizi successivi



Garantisce la copertura di tali spese negli esercizi in cui viene imputato l'impegno contabile




PRINCIPIO COMPETENZA POTENZIATA E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e di rappresentare nelle annualità del bilancio le scelte operate e i rispettivi tempi di impiego delle risorse acquisite, rendendo evidente il lasso temporale che intercorre tra l'acquisizione delle risorse e l'effettivo impiego delle stesse.

E quindi uno **STRUMENTO CONTABILE** individuato sostanzialmente per garantire la copertura di spese imputate ad esercizi successivi a quello di riferimento, assicurando, pertanto, la copertura finanziaria di obbligazioni in corso, salvaguardando l'equilibrio di bilancio.

L'ATTIVITA' DI REVISIONE

I revisori dovranno acquisire stampe/tabulati di supporto contabili ed extra contabili che consentano di poter esaminare i predetti aspetti a **seguito delle verifiche già condotte da parte di tutti i dirigenti e/o responsabili dei servizi coinvolti per**



Trasmettere il risultato dell' accertamento condotto su base documentale al **settore finanziario**



**L'EFFETTIVA
ESIGIBILITA'
DEI RESIDUI**

33

L'organo di revisione procederà ad effettuare le verifiche anche attraverso

motivate tecniche di
campionamento



DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE

Proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022”

documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2022 reimputati all’esercizio 2023 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2022 reimputati all’esercizio 2023 e annualità successive;

DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE

- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato;

DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE

- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2023-2025;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2022;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2022;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

★ DOCUMENTAZIONE DA VISIONARE PER

VERIFICARE SE:

- I dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno adottato delle determinazioni dirigenziali per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza
- I dirigenti e/o responsabili dei servizi/settori dell'Ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui

VERIFICARE SE

- I singoli dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno **motivato** le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).



VERIFICHE CONTABILI

Gli accertamenti assunti nel 2022 che, entro il 31.12.2022, sono stati:

- **RISCOSSI**
- **NON RISCOSSI**
- **REIMPUTATI**

**al fine di verificare la corretta imputazione delle entrate accertate nel 2022
all'esercizio in cui sono esigibili**



VERIFICHE CONTABILI

Gli impegni assunti nel 2022 che, entro il 31.12.2022, sono stati:

- **PAGATI**
- **NON PAGATI**
- **REIMPUTATI**

**al fine di verificare la corretta imputazione delle spese impegnate nel 2022
all'esercizio in cui sono esigibili**

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Ricordiamo che:

- ❑ **La reimputazione degli impegni deve essere effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate, osservando il cronoprogramma del singolo intervento**
- ❑ **La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate, effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.**

ATTENZIONE! alle risorse PNRR che devono essere reimputate secondo il cronoprogramma di spesa

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Ricordiamo che:

❑ **Il fondo pluriennale vincolato è costituito**

-da spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie,

finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV in spesa è costituito ai sensi del:

principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**

Principio contabile 4/2, punto **5.4.8 - La formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione:**

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 , **non ancora impegnate,** possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2022;

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Principio contabile 4/2, punto **5.4.9** - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate:

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per **appalti pubblici di lavori** di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che **siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:**

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; (condizione necessaria)
- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro; (condizione necessaria)
- c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Si ricorda che **in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2023**, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, **confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato** in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ATTENZIONE!

le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) e non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse sull'esercizio 2022 e ricorrano le condizioni indicate dall'all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 al punto 5.4.8. e punto 5.4.9.

*Diversamente le risorse **riscosse** confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti*

I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2021

- **non è possibile reimputarli**
- **devono essere VERI CREDITI e VERI DEBITI, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata**

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

Il punto 9.1 prevede che:

“Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l’economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all’avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell’esercizio successivo”.

(economia di spesa)

RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022

Residui attivi conservati:

- da gestione residui
- da gestione competenza 2022

Residui passivi conservati:

- da gestione residui
- da gestione competenza 2022

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

classificati secondo l'esercizio di derivazione

ATTENZIONE ALLE ANNUALITA' PREGRESSE! (esamina dell'ammontare anche in funzione del riaccertamento degli anni precedenti)

VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'organo di revisione **verifica** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;
- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2022, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;
- per i residui attivi, di eventuali comunicazioni di criticità segnalate dagli uffici dell'ente (ufficio partecipate e/o finanziario), riconducibili ad una difficoltosa esigibilità del credito, oppure all'impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata (particolari procedure in essere, quali ad esempio piani di ristrutturazione del debito). *(In tale ultimo caso è opportuna una relazione da parte di un legale incaricato).*



ESPRESSIONE PARERE REVISORI

PRIMA DEL RILASCIO DEL PARERE DA PARTE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Verificare che siano stati rilasciati il parere tecnico ed il parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL

ESPRESSIONE DEL PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE:

- ✓ **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale nr ... inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2022.
- ✓ **parere contrario/con riserva/con rilievi** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale nr ... inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2022

Ringraziando

per

l'attenzione

*.... buon lavoro
da Antonella Putrino*